

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 424/2024 del 24/04/2024

STRUTTURA PROPONENTE

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Oggetto: CORTE D'APPELLO DI ROMA (IN QUALITÀ DI GIUDICE DI RINVIO): ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 CPC A SEGUITO DEL RINVIO DISPOSTO DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CON L'ORDINANZA N. 78/2024 PUBBLICATA IL 02/02/2024. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. LUIGI MANNUCCI. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 14.678,75 (SPESE GENERALI, C.P.A. E I.V.A. COMPRESSE).

(FASC. N. 5003)

Proposta di delibera: 823/24 del: 23/04/2024

L'Estensore: FILIPPI FILIPPO

Data 23/04/2024

Il Responsabile del Procedimento: FILIPPI FILIPPO

Data

Il Dirigente della U.O.:

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:

Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

Il Direttore Amministrativo f. f.

Parere Favorevole

Il Direttore Sanitario f. f.

Parere Favorevole

Il Commissario Straordinario:

II DIRETTORE DELL'UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di “*servizi legali di patrocinio e connessi*”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- a definizione del giudizio di primo grado (rubricato al n.r.g. 45657/2013) - promosso dagli eredi di un paziente nei confronti dell'AO SGA per ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in € 1.410.381,00 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria), dagli stessi sofferti in conseguenza di presunte errate cure praticate dal 05/08/2011 al loro congiunto (deceduto in data 20/09/2011) - il Tribunale di Roma ha pronunciato la sentenza n. 15289/2015 con la quale:
 - 1) ha condannato l'AO SGA al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di € 1.269.859,86, nonché a rimborsare agli stessi le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 15.002,52;
 - 2) ha accolto la domanda di manleva proposta dall'AO SGA nei confronti della Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. a.r.l.;
 - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15289/2015 ha proposto appello la Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. a.r.l., chiedendo la riforma della sentenza impugnata sia nella parte in cui il Giudice ha dichiarato la responsabilità dell'AO SGA rispetto al decesso del paziente, sia nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la nullità e vessatorietà della clausola *claims made* contenuta all'art.11 della polizza n. 2106.32.1004 ed accertato l'operatività di tale copertura rispetto alla vicenda oggetto del giudizio di primo grado, condannando la Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. a.r.l., alla manleva assicurativa in favore degli attori del primo grado;
 - a definizione del giudizio di secondo grado avente R.G. n. 5098/2015 – nel quale si sono costituiti tanto l'AO SGA quanto gli eredi del *de cuius* – la Corte d'Appello di Roma ha emesso la sentenza n. 7448/2019 con la quale, in parziale riforma della sentenza impugnata:

- 1) ha rigettato la domanda di manleva proposta dall'AO SGA nei confronti di Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. a.r.l. e per l'effetto, ha revocato quanto stabilito all'ultimo capo del dispositivo della sentenza impugnata;
- 2) ha condannato l'AOSGA al pagamento, a titolo di onorari, dell'ulteriore somma di euro 10.324,00;
- 3) ha condannato l'AO SGA al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 7.000,00 (oltre accessori di legge), per ciascuna parte in causa;

RILEVATO

che:

- la sentenza della Corte d'Appello n. 7448/2019 è stata impugnata dall'AO SGA con ricorso per cassazione introduttivo del giudizio di legittimità all'esito del quale la Suprema Corte, con ordinanza del 12/01/2024, ha così provveduto:
 - a) ha accolto il secondo motivo (parzialmente) ed il quarto motivo di ricorso proposti dall'AO SGA (e, cioè, quelli con i quali l'AO SGA ha evidenziato che la Corte d'Appello ha ommesso di pronunciarsi in relazione al riconoscimento del danno per perdita parentale liquidato dal Giudice di primo grado in favore delle nipoti del *de cuius* per un totale di complessivi € 403.396,56), rigettando per il resto il ricorso proposto dal Nosocomio;
 - b) ha cassato la sentenza impugnata della Corte d'Appello di Roma n. 7448/2019 in relazione ai motivi accolti;
 - c) ha rinviato alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, cui domanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, in relazione al rapporto processuale con gli attori;
 - d) ha condannato l'AO SGA al pagamento, in favore di Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. a.r.l. delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 18.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% oltre gli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge;

RITENUTO

pertanto, opportuno, secondo le indicazioni fornite dall'avvocato Luigi Mannucci (legale fiduciario dell'AO SGA nei precedenti gradi di giudizio) riassumere il giudizio davanti alla Corte d'Appello di Roma (in diversa composizione), in qualità di giudice di rinvio in appello, al fine di ottenere una pronuncia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 15289/2015, accerti che alle nipoti del *de cuius* non è dovuto alcun risarcimento ovvero che riduca il risarcimento già attribuito alle nipoti del *de cuius* nella minor somma ritenuta di giustizia;

TENUTO CONTO

che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in cosiddetto regime di "autoassicurazione del rischio"; VISTA la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;

RITENUTO opportuno affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda nell'ambito del richiamato giudizio di riassunzione ex art. 392 cpc davanti alla Corte d'Appello di Roma a seguito del rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 78/2024 pubblicata il 02/02/2024 all'avv. Luigi Mannucci, legale iscritto nell'apposito Elenco aziendale legale e pienamente a conoscenza dei fatti di causa per avere patrocinato l'AO SGA nei precedenti gradi di giudizio;

PRESO ATTO del preventivo di massima concordato col predetto legale relativo al compenso per l'espletanda attività professionale, calcolato sulla base dei parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, decurtato del 50% dei valori medi in un'ottica di contenimento della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che:

- al suddetto Legale viene rilasciata procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ricorrere e/o resistere, richiedere nella fase esecutiva lo svincolo e l'attribuzione di somme, incassare e rilasciarne quietanza, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Via Giunio Bazzone n. 3;
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 14.678,75 (€ 10.060,000 + Spese Generali 15% + C.P.A. 4% + I.V.A. 22%), di cui € 3.202,77 (€ 2.195,00 + Spese Generali 15% + C.P.A. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. 202020101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
 - per € 3.202,77 sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 53;
 - per € 11.475,98 sull'esercizio 2025;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di riassumere il giudizio ex art. 392 cpc davanti alla Corte d'Appello di Roma (in qualità di giudice di rinvio in appello) a seguito del rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. 78/2024 pubblicata il 02/02/2024 per i motivi specificati in narrativa;

- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Luigi Mannucci mediante il rilascio di apposita procura ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ricorrere e/o resistere, richiedere nella fase esecutiva lo svincolo e l'attribuzione di somme, incassare e rilasciarne quietanza, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Via Giunio Bazzoni n. 3;

- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare al suddetto avvocato nella somma complessiva di complessivi € 14.678,75 (€ 10.060,000 + Spese Generali 15% + C.P.A. 4% + I.V.A. 22%), di cui € 3.202,77 (€ 2.195,00 + Spese Generali 15% + C.P.A. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. 202020101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per € 3.202,77 sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 53;
per € 11.475,98 sull'esercizio 2025.

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2025.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 dell'11 marzo 2024;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.